



Ordinanza n° 20/2014

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 05 DEL 21 FEBBRAIO 2013: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE NEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 05 del 21 febbraio 2013 con la quale veniva istituito il divieto di introduzione di cani e/o altri animali da affezione negli spazi verdi pubblici quali: Parco giochi "Rina Orlandini", Piazza "Nonno Montis", ex campi da calcetto, Piazza San Francesco, area verde via C. Soro angolo via Santo Stefano, Piazza Santo Stefano, parco giochi "Arjolas", centro di aggregazione sociale "Sa Lantia";

Vista la deliberazione della G.M. n. 35 del 14 aprile 2014;

Vista la deliberazione del C.C. n. 08 del 29 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 105 del 15 maggio 2014 di incarico alla Dott.ssa Sanna Maria Giuliana, per attività di pronto soccorso di animali randagi;

Vista la determinazione n. 106 del 19 maggio 2014, di incarico al canile "Il Cucciolo" di Siniscola, inerente l'affidamento del servizio di ricovero e custodia degli animali abbandonati;

Considerato necessario integrare la predetta ordinanza con l'inserimento di un nuovo punto, posponendo il punto 4 al punto 5;

ORDINA CHE

L'ordinanza n. 05 del 21 febbraio 2013 sia integrata come segue:

PUNTO 4) E' fatto obbligo a chiunque ne abbia conoscenza di notificare l'ufficio di Polizia Municipale e/o l'Ufficio Tecnico comunale, circa la presenza di animali randagi, al fine di attivare le procedure previste dalla norma per la loro cura e il loro ricovero;

PUNTO 5) Dall'osservanza della presente sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati

Da atto che l'ordinanza n. 05/2013 di cui sopra rimane invariata in tutte le altre parti, enunciative e dispositive.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Area Tecnico Manutentiva, pubblicazione all'Albo pretorio on line, sito istituzionale e locali pubblici;
- Polizia Municipale, incaricata della vigilanza;
- Locale Stazione Comando Carabinieri, Comando Stazione Forestale Orosei e A.S.L. n. 03;

INFORMA

Gli Organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono gli Agenti della Polizia Municipale e le figure previste dall'art. 13 comma 3 della L. 689/1981.

In applicazione all'art. 4 comma 4 della L.23/92 e ss.mm. avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, entro 120 giorni e avanti al TAR regionale entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO